

MASSIMARIO SENTENZE ADUSBEF

Segnalazione delegato ADUSBEF

Avv. ti Antonio TANZA adusbef@studiotanza.it

ADUSBEF Puglia: www.adusbefpuglia.it - www.studiotanza.it

Autorità

Tribunale di Trani, Dott.ssa Sandra MOSELLI, Sent. n. 1648/2015, pubbl. il 07/10/2015

Massima generale:

La sentenza fa il punto sulle principali tematiche del contratto di apercredito utilizzata con scoperto di conto corrente nella fattispecie relativa ad un rapporto acceso anteriormente all'entrata in vigore della L. 154 del 1992: interessi ultralegali, capitalizzazione composta e prescrizione vengono esaminate con particolare acutezza e lucidità.

Riferimenti normativi per ogni singola massima

artt. 1283, 1284, 1346, 1418, 1988, 1422, 2934 e ss, 1341,

artt. 117, 120 TUB;

art. 25 D.Lgs 342/99

SINGOLE MASSIME

24-3. interessi

Ai sensi dell'art. 117 del T.U.B. i contratti conclusi con le banche devono essere stipulati per iscritto e devono esplicitamente indicare il tasso di interesse pattuito. Nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo come pure sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. Discende da quanto sopra che la clausola, stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154 la quale, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992. Relativamente, invece, al periodo precedente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria la giurisprudenza di legittimità ha affermato ripetutamente (tra le altre Cass. 18 aprile 2001, n. 5675) che *"la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art.1284, comma 3, c.c. (che è norma imperativa, la cui violazione determina nullità assoluta ed insanabile), quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati. Pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può ritenersi valida ed univoca solo se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento"*. Né l'esistenza di una pattuizione sul punto può desumersi dalle comunicazioni inviate dalla banca al correntista nel corso del rapporto, trattandosi di informazioni sulle operazioni periodicamente effettuate e non di proposte contrattuali (Cass. 14684/2003).

24-1. anatocismo

La Suprema Corte ha affermato che in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 9.10.2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost. la norma contenuta nell'art. 25, comma 3 del D.lgs 4.8.1999 n. 342 di salvezza sulla validità degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al 2° comma del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore alla stregua delle quali esse, basate su un uso negoziale, e non su norma consuetudinaria, sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione della norma imperativa di cui all'art. 1823 cc (cfr Cass. n.02/4490). La sopra esposta impostazione in merito alla disciplina anatocistica ed alla natura di uso negoziale della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca ha trovato autorevole conferma nella pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite del 4.11.2004 n. 21095.

Alla luce di tali considerazioni deve essere dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, con conseguente nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c. e senza possibilità di inserzione della diversa clausola di capitalizzazione annuale.

24-2. commissioni:

La commissione di massimo scoperto rappresenta un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione. Infatti la C.M.S. è un costo, legittimamente concordabile nell'ambito della autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della Banca ed alla disponibilità da parte del correntista del credito bancario oggetto del fido, essendo oggetto di discussione soltanto se tale commissione sia un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi che deve essere conteggiato sulle somme effettivamente versate a credito dalla banca e con capitalizzazione trimestrale ovvero se essa abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo - ed è questa la tesi da ritenere preferibile anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, ed allora deve essere conteggiata alla chiusura definitiva del conto, sempre che sia determinata specificamente e per iscritto (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11772 del 06/08/2002).

5-5. prescrizione

Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, è soggetta al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. a decorrere dalla chiusura del conto, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista (Cass. ss.uu. 24418 del 2010).

Occorre allora distinguere tra rimesse meramente ripristinatorie e rimesse solutorie: quindi se, nel corso del rapporto di apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.

Non così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. E' onere della banca che eccepisca la prescrizione precisare quale versamento abbia natura ripristinatoria e quale natura solutoria, indicando il momento iniziale dell'inerzia del correntista (Corte di Appello di Milano, sentenza 20 febbraio 2013), in ossequio al principio generale per cui l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, per cui è onere del debitore allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa (Cass. n. 16326 del 13/07/2009).

Tribunale di Trani, Dott.ssa Sandra MOSELLI, Sent. n. 1648/2015, pubbl. il 07/10/2015
RG n. 95023821/2010
Repert. n. 3750/2015 del 08/10/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
Ex-SEZIONE DISTACCATA DI RUVO DI PUGLIA

nella persona del giudice, dott.ssa Sandra Moselli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 95023821/10 R. G. dandone lettura all'udienza del 7 ottobre 2015

tra

B. V. & L. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Michele DE BENEDITTIS ed Antonio TANZA

Attore

e

BANCAPULIA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore GIAMMARIA

Convenuta

Oggetto: accertamento nullità contratto di conto corrente bancario.

Conclusioni: all'udienza di discussione le parti concludevano come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(...)

Del pari infondata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per omessa determinazione dell'oggetto della domanda che postula la totale omissione o l'assoluta incertezza del *petitum* o della *causa petendi*; il che non è dato ravvisare nella specie in considerazione della documentazione in atti e delle difese spiegate.

Infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la nullità della citazione non ricorre quando il *petitum* e la *causa petendi* siano comunque individuabili da un esame complessivo dell'atto introduttivo (Cass. 17180/2007) ovvero quando non sia indicata la quantificazione monetaria della pretesa ma questa risulti dai titoli dedotto a sostegno (Cass. 7074/2002).

In diritto occorre effettuare le seguenti premesse.

Interessi ultralegali ed ultraconvenzionali. Clausola "uso piazza".

Ai sensi dell'art. 117 del T.U.B. i contratti conclusi con le banche devono essere stipulati per iscritto e devono esplicitamente indicare il tasso di interesse pattuito. Nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo come pure sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati

Discende da quanto sopra che la clausola, stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154 la quale, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992.

Relativamente, invece, al periodo precedente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria la giurisprudenza di legittimità ha affermato ripetutamente (tra le altre Cass. 18 aprile 2001, n. 5675) che *"la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art.1284, comma 3, c.c. (che è norma imperativa, la cui violazione determina nullità assoluta ed insanabile), quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati. Pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può ritenersi valida ed univoca solo se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento"*.

Né l'esistenza di una pattuizione sul punto può desumersi dalle comunicazioni inviate dalla banca al correntista nel corso del rapporto, trattandosi di informazioni sulle operazioni periodicamente effettuate e non di proposte contrattuali (Cass. 14684/2003).

Capitalizzazione trimestrale.

Quanto al profilo di illegittimità sollevato con riguardo alla capitalizzazione trimestrale

degli interessi passivi, che avrebbe determinato un incremento rispetto alle somme effettivamente dovute, con conseguente violazione del divieto di anatocismo occorre effettuare le seguenti osservazioni.

Come noto, l'art. 1283 cc relativamente alla scadenza degli interessi anatocistici fa salvi gli "*usi contrari*".

In ordine a tale norma, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte di una banca sui saldi conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac necessitatis (cfr. Cass. n.99/2374, n.99/3096, n.99/3845, n.99/12507, n.00/4490, nonché n.03/259303).

Pertanto, costituendo le norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI, (le quali prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte di capitalizzazione annuale di quelli creditori), usi negoziali e non usi normativi, non possono porsi in contrasto con norme imperative quali l'art. 1283 c.c., posto che l'uso negoziale per sua natura può derogare esclusivamente norme dispositive.

Nelle norme bancarie uniformi difetterebbero, infatti, i requisiti fondamentali della consuetudine: la generalità, trattandosi di prassi aventi carattere settoriale, l'elemento oggettivo della c.d. *diuturnitas* (intesa come ripetizione costante ed uniforme nel tempo di un dato comportamento), essendo una prassi che ha iniziato a diffondersi solo nel 1952, epoca di istituzione dell'ABI. Difetterebbe, inoltre, l'elemento soggettivo della *opinio iuris* (inteso come convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente dovuto ovvero come osservanza di obblighi imposti da una norma giuridica), posto che in realtà le clausole di cui è causa verrebbero imposte autoritativamente dalla banca ed accettate dal cliente non per la consapevolezza del loro carattere vincolante sotto il profilo giuridico, quanto piuttosto per la maggior forza contrattuale della banca che le impone.

La Suprema Corte ha affermato che in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 9.10.2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost. la norma contenuta nell'art. 25, comma 3 del D.lgs 4.8.1999 n. 342 di salvezza sulla validità degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al 2° comma del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore alla stregua delle quali esse, basate su un uso negoziale, e non su norma consuetudinaria, sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 cc (cfr Cass. n.02/4490).

La sopra esposta impostazione in merito alla disciplina anatocistica ed alla natura di uso negoziale della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca ha trovato autorevole conferma nella pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite del 4.11.2004 n. 21095.

Alla luce di tali considerazioni deve essere dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, con conseguente nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c. e senza possibilità di inserzione della diversa clausola di capitalizzazione annuale.

La commissione di massimo scoperto.

La commissione di massimo scoperto rappresenta un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione. Infatti la C.M.S. è un costo, legittimamente concordabile nell'ambito della autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della Banca ed alla disponibilità da parte del correntista del credito bancario oggetto del fido, essendo oggetto

di discussione soltanto se tale commissione sia un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi che deve essere conteggiato sulle somme effettivamente versate a credito dalla banca e con capitalizzazione trimestrale ovvero se essa abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo - ed è questa la tesi da ritenere preferibile anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. *tasso di soglia*, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, ed allora deve essere conteggiata alla chiusura definitiva del conto, sempre che sia determinata specificamente e per iscritto (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11772 del 06/08/2002).

Prescrizione

Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, è soggetta al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. a decorrere dalla chiusura del conto, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista (Cass. ss.uu. 24418 del 2010).

Occorre allora distinguere tra rimesse meramente ripristinatorie e rimesse solutorie: quindi se, nel corso del rapporto di apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.

Non così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. E' onere della banca che eccepisca la prescrizione precisare quale versamento abbia natura ripristinatoria e quale natura solutoria, indicando il momento iniziale dell'inerzia del correntista (Corte di Appello di Milano, sentenza 20 febbraio 2013), in ossequio al principio generale per cui l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, per cui è onere del debitore allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa (Cass. n. 16326 del 13/07/2009).

Disamina del merito.

Ciò posto, può passarsi all'accertamento del saldo del conto corrente intercorso tra le parti, tenuto conto della documentazione in atti (in particolare contratto del 24 gennaio 1997, copia degli estratti conto dal 31.1.1997 al 31.1.1997, doc. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice)

nonché dei risultati della CTU (cfr. relazione dott.ssa Civita depositata il 3 dicembre 2012). Il consulente d'ufficio, adottando una metodologia di analisi condivisibile, ha esaminato la documentazione contenuta nei fascicolo di ufficio ed ha calcolato il tasso convenzionalmente pattuito (tabulato all.7 della relazione), che non è risultato superiore al tasso soglia (tabulato all.10 della relazione). Dopo aver verificato che la Banca, a seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9/02/2000, ha utilizzato nel rapporto di conto corrente la stessa periodicità di conteggio sia per gli interessi debitori che per quelli creditori, ha applicato nei suoi calcoli la capitalizzazione trimestrale degli interessi; ha effettuato un calcolo, che deve essere considerato più corretto, escludendo la c.m.s. in quanto la Banca ha calcolato tale commissione non sulla somma complessivamente affidata bensì sul picco dell'utilizzo verificatosi in ciascun trimestre; rilevata la mancanza di specifica pattuizione di spesa di tenuta conto, annuale e/o periodica e di valuta da applicarsi nel calcolo degli interessi sulle operazioni bancarie di dare-avere, salvo quanto indicato dall'articolo n. 7 del contratto; non ha calcolato alcuna spesa ed ha considerato come valuta la data di emissione. Ha infine tenuto conto delle competenze solo per le operazioni annotate sul conto corrente nel decennio antecedente l'istanza di ripetizione dell'indebito.

Il saldo creditore previsto a favore del correntista applicando tali parametri risulta di euro 24.241,11.

Quindi la banca deve essere condannata alla restituzione in favore di B. V. & L. s.n.c. della somma di euro 24.241,11, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda, ossia dalla notifica dell'atto di citazione avvenuta il 16.7.2010, ciò in applicazione del disposto di cui all'art. 2033 c.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014.

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico della banca convenuta, in applicazione del medesimo principio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1. condanna la Bancapulia s.p.a al pagamento in favore di B. V. & L. s.n.c. della somma di euro 24.241,11 , oltre interessi legali a decorrere dal 16.7.2010;
2. condanna la Bancapulia s.p.a. alla refusione delle spese di lite in favore degli avv.ti De Benedittis e Tanza, dichiaratisi antistatari, spese che si liquidano in complessivi 3.148,68 euro di cui euro 348,68 per spese ed euro 2.800,00 per compensi, oltre Iva e Cpa e spese forfettarie, come per legge;
3. pone definitivamente a carico della Banca convenuta le già liquidate spese di CTU. Allegato al verbale del 7 ottobre 2015.

Il giudice
dott.ssa Sandra Moselli